

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 137/12/2011**

### **Svolgimento del processo**

A seguito di verifica fiscale, l'Ufficio Bergamo 1 dell'Agenzia delle Entrate ha notificato alla società GEOENERGIE SpA, in data 28.12.2009, un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2006.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società ha contestato soltanto due degli addebiti formulati, relativi, rispettivamente, a "sopravvenienze passive" ed "interessi su crediti Iva".

L'Ufficio si è costituito per resistere alle contestazioni.

La controversia è stata trattata e decisa all'udienza del 17 giugno 2011.

### **Motivi della decisione**

#### **I**

In via pregiudiziale parte ricorrente denuncia una ravvisata carenza di motivazione del provvedimento impositivo.

Ad avviso della Commissione, le censure sono oggettivamente confutate dai riferimenti di fatto e di diritto contenuti nella parte motiva del provvedimento e sono comunque superate dai rilievi di merito svolti nel ricorso con tale puntualità da richiedere una piena conoscenza dei presupposti dell'accertamento.

#### **II**

Nel merito, il primo dei contestati recuperi a tassazione riguarda le "sopravvenienze passive" che l'Ufficio ha qualificato come "costi non di competenza" e perciò non deducibili, invocando i principi dettati dall'art. 109 DPR 917/86 (il reddito dell'esercizio di competenza, come risultato dei relativi componenti attivi e passivi).

Vengono in considerazione, in particolare:

- l'importo di € 78.840,00 versato dalla ricorrente alla Edison Energie SpA (Fattura n.846/06) come componente del prezzo relativo all'energia fornita nel 2005 e relativa agli obblighi derivanti dalla direttiva europea 2003/87/CE per le emissioni di CO<sub>2</sub>;
- l'importo di € 13.849,92 versato ad Atel Energia srl (Fatt. n.1239/06) come parte del prezzo complessivo di € 47.645,25 dovuto per consumi del 2005 ed avente la causale "quota Radici Energie su accesso rete Novel per i mesi di novembre e dicembre 2005".

In ordine al primo costo, non suscettibile di precisa quantificazione preventiva, la Commissione ritiene che debba essere imputato all'esercizio in cui è stato concretamente quantificato dal soggetto erogatore dell'energia ed affrontato dal soggetto debitore, dato che il debito risulta concretamente "determinabile nell'esercizio in cui la bolletta perviene al contribuente, anche se riferibile all'esercizio precedente" (Comm. Centr. 10.6.83 n.1667).

Analoghe considerazioni valgono per il secondo dei costi in esame, trattandosi di riaddebiti di costi di vettoriamiento ricevuti da Terna SpA solo nel settembre 2006.

#### **III**

La ricorrente ha applicato, sino a tutto il novembre 2006, la "procedura di liquidazione Iva di gruppo" (art. 73, comma 3, DPR 633/72), cedendo mensilmente i propri crediti/debiti Iva alla controllante "Radicifin SpA".

L'Ufficio ritiene che la ricorrente avrebbe potuto addebitare alla controllante gli "interessi attivi su credito Iva" con decorrenza dal mese di cessione del credito Iva e che era pertanto tenuta ad esporre tali interessi tra i componenti positivi del reddito 2006.

La ricorrente osserva fondatamente che interessi non sono stati concretamente corrisposti e che l'operazione "Iva di gruppo" non ha natura finanziaria, essendo una procedura facoltativa e legittima, prevista e regolata dalla legge.

#### IV

In considerazione della particolarità dei temi della controversia e della novità delle questioni, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese tra le parti.

#### **P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nelle parti interessate alla contestazione, come individuate in motivazione; compensa le spese.